

Citta' metropolitana di Torino

Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale di terreni comunali gravati da uso civico alla Società Dora Repower S.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Pianezza (TO). Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Allegato

ATTO N. DD 7239

DEL 29/12/2021

Rep. di struttura DD-RA2 N. 108

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale di terreni comunali gravati da uso civico alla Società Dora Repower S.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Pianezza (TO). Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) secondo periodo art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..

Considerato che per per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione idrica dal T. Dora Riparia in Comune di Pianezza risulta necessario l'ottenimento da parte del soggetto richiedente dell'Autorizzazione Unica e, tra gli endoprocedimenti, il rilascio dell'autorizzazione in materia di usi civici, in quanto risultano interessate dall'intervento alcune terre civiche nel Comune di Pianezza;

Richiamata la nota PEC Prot. n. 55811 del 20.05.2021 dell'Ufficio Usi Civici della CMTO, inviata al Comune di Pianezza in sede di Conferenza di Servizi, indetta per il rilascio delle necessarie Autorizzazioni, relativa alla Perizia di stima del canone di concessione usi civici per centrale idroelettrica, con richiesta di correzioni ed integrazioni ai sensi della normativa vigente;

Rilevato che la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino ha rilasciato con D.D. 3203 e 3204 del 25.06.2021 le necessarie autorizzazioni in favore della Società Dora Repower S.r.l. (ex SIP S.r.l.), dando atto dell'assenso al mutamento di destinazione d'uso o concessorio ai sensi L. 1766 del 1927;

Considerata l'assenza di riscontro documentale da parte del Comune di Pianezza alla citata nota prot. 55811 del 20.05.2021, con riferimento al mutamento sopra citato, risulta pertanto necessario concludere il procedimento autorizzatorio relativo agli usi civici prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico da parte della Società Dora Repower S.r.l.;

Dato atto quindi che:

- alla luce delle Autorizzazioni rilasciate, in data 23.09.2021 l'ufficio Usi Civici ha richiesto via mail al Comune di Pianezza delucidazioni circa il mancato riscontro alle richieste avanzate nel citato parere del 20.05.2021;
- il Comune di Pianezza in data 11.10.2021 ha comunicato via mail che i documenti erano pronti e

aggiornati, in attesa però della polizza fideiussoria, per la dismissione dell'impianto, da rendersi da parte della Società Dora Repower S.r.l. ai fini dell'invio alla CMTO;

Vista l'istanza del Comune di Pianezza PEC prot. n. 25479/2021 del 26/11/2021, prot. CMTO n. 133692 del 26.11.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Pianezza ha richiesto la prevista espressione di parere di competenza di cui all'art 6, comma 3, lett. a) della L.R. 29/2009 per il rilascio alla Soc. Dora Repower S.r.l. (ex SIP S.r.l.) della Concessione Amministrativa relativa a parte degli immobili gravati da uso civico e siti nel Comune di Pianezza, contraddistinti a Catasto Terreni al Foglio 31 Particelle 7, 9 e 12, tutti assegnati dal Decreto Commissariale del 02.06.1934 alla *"categoria "b" - terreni convenzionalmente utilizzati per la cultura agricola"*, finalizzato alla realizzazione di centrale idroelettrica da parte della Soc. Dora Repower S.r.l. (ex SIP S.r.l.), allegando la documentazione richiesta;

Acquisita ed esaminata la documentazione, pervenuta tramite la sopra menzionata PEC del 26.11.2021 e, in particolare, la Perizia di stima dei canoni di concessione pluriennale redatta dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, a firma dell'arch. Antonella Ardizzone e dell'arch. Antonella Mangino, relativa agli immobili siti nel Comune di Pianezza, distinti a Catasto Terreni al Foglio 31 Particelle 7, 9 e 12, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2021 con emendamento per l'aggiornamento del canone periziato, computando altresì il canone integrativo per l'occupazione da cantiere (della durata di 9 mesi), a seguito di specifica richiesta da parte di questo Ufficio Usi Civici in data 20.05.2021;

Vista la restante documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Pianezza tramite la citata PEC prot. n. 25479/2021 del 26.11.2021;

Considerato che:

- le particelle 7, 9 e 12 del Foglio 31, interessate parzialmente dalla realizzazione della centrale idroelettrica in argomento, rientrano tra le terre civiche del Decreto Commissariale degli usi civici del 02.06.1934 ed assegnati alla categoria *"b - terreni convenzionalmente utilizzati per la coltura agricola"*, con le seguenti superfici complessive e colture: mappale 7 di mq 4.611 a coltura Bosco ceduo, mappale 9 di mq 1.806 a coltura Incolto prod. e mappale 12 di mq 1.844 a coltura Incolto prod.;
- le aree soggette ad uso civico, necessarie per la realizzazione dell'impianto idroelettrico sono complessivamente pari a mq 585,00, ubicate in corrispondenza della traversa esistente sul Fiume Dora Riparia, a Sud del cimitero comunale, tutte ospitanti vegetazione ripariale – alberi a medio fusto ed arbusti - ed inutilizzati ai fini agro-silvo-pastorali;
- l'area interessata dall'occupazione temporanea da cantiere, per la durata di nove mesi, risulta insistere unicamente sul Mappale 9 del Foglio 31 per una superficie pari a 860 mq;

Tenuto conto che:

- la Relazione peritale quantifica tra i vari importi economici: ristori economici per mancati frutti temporanei annuali, canoni concessori trentennali e canone per l'occupazione da cantiere, quest'ultimo da corrispondere una tantum;
- l'occupazione temporanea da cantiere interessa esclusivamente il mappale 9 del foglio 31, per la parziale area di mq 860 a fronte di una superficie complessiva di mq 4.280;
- nella Concessione trentennale rientrano quei terreni aventi quale tipologia d'intervento: impianto e difese

- spondali sp. sinistra interessando una superficie di mq 310, cortile e accesso impianto con cavidotti per mq 135, parete sinistra canale irriguo (25 m) coinvolgendo un'area di mq 50, linea MT interrata privata (90 m) per un'area di mq 90, per un totale di mq 585,00;
- il mappale 9 sarà interessato sia dalla temporanea fase di cantierizzazione, per nove mesi, sia per l'intera durata della concessione amministrativa dall'impianto e difese spondali sp. sinistra nonché dal passaggio di cavidotti nel cortile sino all'accesso dell'impianto;
 - il mappale 7, invece, sarà interessato per l'intera durata della concessione amministrativa da parete sinistra canale irriguo;
 - tutti e tre i mappali oggetto del presente provvedimento, 7 – 9 – 12 del foglio 31, per l'intera durata della concessione amministrativa saranno coinvolti dal passaggio della linea MT interrata privata 90 m;

Preso atto, tramite la Relazione peritale, che il canone annuale da corrispondere per la concessione amministrativa risulta determinato dalla sommatoria dei seguenti importi ristoratori:

- perdita dei frutti pendenti pari ad €/anno 12,06= [dodici/06];
- canone di concessione (quota stabilita) quantificato nell'importo economico di €/anno 14.810,61= [quattordicimilaottocentodieci/61];
- canone di concessione (quota proporzionale) pari ad €/anno 1.846,72= [milleottocentoquarantasei/72];
- la quota complessiva da corrispondere annualmente risulta, pertanto, pari ad € 16.699,39= [sedicimilaseicentonovantanove/39], da indicizzare annualmente secondo il 100% ISTAT;

Tenuto conto che l'Ufficio Usi Civici della CMTO ha avviato la procedura istruttoria nel mese di dicembre 2021 a causa dell'assenza della documentazione specifica in materia e/o del tardivo inoltro documentale, come comunicato al Comune di Pianezza, tramite email ordinaria in data 23.09.2021, per il mancato rispetto delle richieste avanzate con il parere metropolitano del 20.05.2021;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento istruttorio, a seguito dell'intervenuta trasmissione documentale da parte del Comune di Pianezza con mail PEC prot. comunale n. 25479/2021, completo dei puntuali documenti aggiornati per procedere al mutamento temporaneo e contestuale rilascio della concessione in via amministrativa delle terre civiche, identificate al C.T. quali Mappali nn. 7, 9, 12 del Foglio 31, in favore della Società Dora Repower S.r.l., per la realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico in Comune di Pianezza;

Riscontrata pertanto la completezza della documentazione, ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016, alla data del 28.12.2021 si è potuto procedere alla definizione della scheda e relazione istruttoria della pratica U.C. 126/21, conservata agli atti;

Considerato che la Relazione peritale e la scheda istruttoria pratica U.C. 126/21 dettagliano specificatamente tutti i documenti prodotti dal Comune di Pianezza, tra i quali: Copia del Decreto Commissariale degli Usi Civici del 02.06.1934, Estratto di mappa catastale con localizzazione aree d'intervento, Visure catastali, Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato in data 05.10.2021 congiuntamente dalle Responsabili dell'Ufficio Urbanistica arch. Ardizzone e del Settore Territorio arch. Mangino del Comune di Pianezza con allegazione delle Norme Tecniche di Attuazione, ampia documentazione fotografica della zona d'intervento;

Dato atto che l'importo economico da riconoscere al Comune di Pianezza, in favore della popolazione uso

civista, è fondamentalmente suddivisibile in due principali categorie:

- la prima composta dal ristoro economico da corrispondere una sola volta alla popolazione usocivista per la sospensione temporanea, di nove mesi, dell'uso civico durante la fase di cantierizzazione quantificato in € 2.292,21= [duemiladuecentonovantadue/21];
- la seconda composta dal riconoscimento economico, onnicomprensivo, per la sospensione degli usi civici dei terreni oggetto della concessione pari ad € 16.699,39= [sedicimilaseicentonovantanove/39], da aggiornare annualmente secondo il 100% indicizzazione ISTAT;

Considerato che gli importi economici dovuti, come sopra determinati, risultano conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, alla luce di una disamina di legittimità secondo coefficienti e parametri economici Regionali applicati;

Tenuto conto che trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione le aree coinvolte, particelle 7, 9 e 12 del Foglio 31 in Comune di Pianezza, rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario ex art. 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

Evidenziato che, al termine della concessione trentennale, i mappali interessati dovranno essere riportati all'odierno stato di destinazione ante opera;

Dato atto che l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altresì, fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

Preso atto della presenza, tra gli elaborati allegati all'istanza del 26.11.2021, del piano di dismissione delle opere con relativa stima dei costi e polizza fideiussoria dell'importo di € 51.454,00= [cinquantunmilacinquecentocinquantaquattro/00];

Ritenuto, ai sensi art. 25 Regolamento Regionale 8/R/2016, che detto Piano di ripristino ambientale sia da rivedersi per essere riferito alle sole opere ricadenti sulle terre civiche, redigendo altresì il cronoprogramma attuativo delle opere ivi previste e stipulando la relativa polizza fideiussoria in favore del Comune di Pianezza;

Considerato che:

- ex comma 2 lett. f) dell'articolo 26 del Regolamento Regionale n. 8/R del 27.06.2016, il Piano di ripristino risulta quale allegato tecnico;
- a garanzia del menzionato piano di ripristino, dovrà essere versata una somma pari o maggiore ad un terzo dell'importo complessivo risultante sulla base dei lavori da eseguire;
- che la prevista fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente, da rendersi ex articolo 25

D.P.G.R. n. 8/R, il cui importo è da considerarsi con adeguamento secondo indicizzazione variazioni ISTAT, dovrà essere prodotta da parte del Concessionario prima dell'inizio dei lavori e che, la medesima, dovrà essere pari ad almeno *un terzo dell'importo dei lavori* necessari al ripristino dell'area e dovrà essere trasmessa in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino;

Vista la dichiarazione resa congiuntamente dal Sindaco e dal Responsabile del Settore Territorio del Comune di Pianezza, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* comma 2 articolo 26 del Regolamento regionale in materia usi civici n. 8/R del 27.06.2016, in sede dell'istanza del 26.11.2021 ed in possesso dell'Ufficio Usi Civici, con la quale si attesta che i terreni comunali, Particelle 7, 9 e 12 del Foglio 31, sono soggetti al vincolo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'inclusione nella fascia di rispetto fluviale di 150 metri dai corsi d'acqua, risultano esclusi dalla tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non sono assogettati a bonifica ex art. 5 R.D. 215/1933, nonché di insussistenza del vincolo idrogeologico e forestale R.D. 215/1933;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, al comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni ultradecennali, parere di competenza;

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Dato atto che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Visti:

- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021, con il quale è stata riattribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 01/02/2021 e fino al 31/01/2024;
- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009, comma 3 lettera a) secondo periodo articolo 6;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. Di esprimere, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, su istanza del Comune di Pianezza (TO), parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla Società Dora Repower S.r.l. con sede legale in corso Italia n. 27 – Bolzano (BZ), al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni trenta, sui terreni comunali gravati da uso civico distinti al Catasto Terreni al Foglio 31 Mappali 7, 9 e 12, secondo la ripartizione di superficie ed utilizzazione individuata dalla Relazione peritale e dallo Schema di contratto di concessione, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Pianezza, a mezzo di derivazione d'acqua dalla Dora Riparia;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale redatta dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, a firma dell'arch. Antonella Ardizzone e dell'arch. Antonella Mangino approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Pianezza (TO) n. 16 del 26.05.2021, la quale quantifica a

carico della Società Dora Repower S.r.l. l'importo del canone concessorio trentennale onnicomprensivo annuo in € 16.699,39 [sedicimilaseicentonovantanove/39], ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, da aggiornare annualmente con ricalcolo per l'adeguamento annuale d'indicizzazione ISTAT, ed il ristoro economico da corrispondere una sola volta alla popolazione usocivista per la sospensione temporanea dell'uso civico di nove mesi, durante la fase di cantierizzazione, quantificato in specifico emendamento alla Deliberazione Consiliare del Comune di Pianezza n. 16 del 26.05.2021, in € 2.292,21= [duemiladuecentonovantadue/21];

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
4. Di disporre che il Comune di Pianezza (TO) utilizzi le somma percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
5. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della Concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
6. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;
7. Di disporre che il Comune di Pianezza (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario, perfezionato ai sensi di legge a cura del Comune ottemperando all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;
8. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune di Pianezza, nonché ripristinati a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;
9. Di disporre l'aggiornamento del Piano di ripristino ambientale con riferimento alle sole opere ricadenti sulle terre civiche ed il relativo Cronoprogramma attuativo, la Fideiussione bancaria o altra forma di garanzia equivalente in favore del Comune di Pianezza, quantificata in almeno un terzo dell'importo dei lavori di ripristino ambientale, da prodursi a cura del Concessionario prima dell'inizio dei lavori, e che i medesimi vengano trasmessi in copia all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino, unitamente alla documentazione ex art. 25 D.P.G.R. n. 8/R del 2016;
10. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati da Codesta Città Metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa da questa Direzione al competente Ufficio Usi Civici, Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte;
11. Di dare altresì atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo



Città metropolitana di Torino

n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Pianezza (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Via Confienza n. 10 – Torino, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione.

Torino, 29/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Filippo Dani per Enrico Bruno Marzilli